



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

EX ART. 78 COMMA 1^a C.C.I.I.

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio;
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 225-1/2024 ad istanza di Bruno Grazia,
nata a Milazzo (ME) il 18.1.1948, residente in Paternò (CT), via Emanuele Bellia
n. 118, codice fiscale BRNGRZ48A58F206N, rappresentata e difesa dall'avv.
Rossana Vaccarisi;

rilevato che la proponente ha chiesto – con l'ausilio dell'Organismo di
Composizione della Crisi di Catania costituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Catania, nella persona del professionista nominato, dott.
Alessandro Antonio Russo - l'accesso alla procedura di concordato di cui all'art.
74 comma 2^a del D.Lgs N.147 del 26/10/2022;

esaminata la relazione principale e quella integrativa redatte dall'O.C.C.;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di
cui agli articoli 75 e 76 in quanto la debitrice ha svolto attività libero-
professionale (cessata il 31.12.2023) e la relativa posizione debitoria deriva, in
misura prevalente, dallo svolgimento di detta attività né risulta essere stata
esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato
dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che la proposta di concordato è finalizzata alla soddisfazione – in
percentuale – del ceto creditorio con il versamento di risorse personali nonché
con l'intervento di finanza esterna sicché viene qualificata come proposta di
concordato liquidatorio, ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI;

rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla
ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *"Il giudice, se la domanda è ammissibile,
dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la
comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto"*;

rilevato che in seno al ricorso la debitrice ha chiesto l'adozione delle misure di
protezione del proprio patrimonio ex art. 78 CCII fino alla conclusione del
procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua
esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata

eventualmente in corso nonché il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Bruno;
visti gli art.li 68 e ss. CCI

**P.Q.M.
DICHARA**

aperta la procedura di concordato minore su istanza di Bruno Grazia;

DISPONE

che la proposta integrata ed il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia nonché presso il Registro imprese;
che l'OCC, nella persona del professionista designato, proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di Bruno Grazia, come precisato in motivazione;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che, scaduto il termine per il voto di cui sopra, l'O.C.C., nella persona del gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, all'OCC ed al professionista nominato, dott. Alessandro Antonio Russo.

Catania, 22/7/2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio